

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
T.A.R. Lombardia Brescia Sez. 1, Sent., 05-09-2014, n. 989

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2014, proposto da:

Ecofor Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Onofri, Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, con domicilio eletto presso Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;

contro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Ing. L.F., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

DEL PARERE DI CONFORMITÀ 17 GIUGNO 2014, CON IL QUALE L'ORDINE DEGLI INGEGNERI HA LIQUIDATO LA PARCELLA 20 DICEMBRE 2013 EMESSA DALL'ING. L.F., NONCHÈ DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO E SEGNATAMENTE:

- DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PARCELLE IN DATA 29 MAGGIO 2014;

- (IN PARTE QUA) DEL REGOLAMENTO PER L'EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI, APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Procedimento

(cessazione della materia del contendere)

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 875 del 2014, proposto da:

Ecofor Srl, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Onofri, Giancarlo Tanzarella, Carlo Maria Tanzarella, con domicilio eletto presso Giovanni Onofri in Brescia, via Ferramola, 14;

contro

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia, non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Ing. L.F., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

DEL PARERE DI CONFORMITÀ 17 GIUGNO 2014, CON IL QUALE L'ORDINE DEGLI INGEGNERI HA LIQUIDATO LA PARCELLA 20 DICEMBRE 2013 EMESSA DALL'ING. L.F., NONCHÈ DI OGNI ALTRO ATTO CONNESSO E SEGNATAMENTE:

- DEL VERBALE DELLA COMMISSIONE PARCELLE IN DATA 29 MAGGIO 2014;

- (IN PARTE QUA) DEL REGOLAMENTO PER L'EMISSIONE DEI PARERI SULLE PARCELLE PROFESSIONALI, APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16 MARZO 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Evidenziato:

⇒ - che, con nota depositata il 28/8/2014 presso la Segreteria della Sezione, i difensori della ricorrente hanno dato conto dell'avvenuto annullamento in autotutela del parere di conformità impugnato;

- che può essere dunque dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;

- che le spese di giudizio possono essere compensate, come richiesto dagli stessi legali nella nota citata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione

staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 2 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Angelo De Zotti, Presidente

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere
